

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

**Voto plurimo:
come detenere il
controllo di una**

**Spa con il minimo
investimento**

*Sono un imprenditore di successo,
desideroso di introdurre i miei figli all'interno
della compagine societaria, affinché
possano formarsi, sotto la mia guida, in
prospettiva del futuro passaggio
generazionale ai vertici della Spa, al venir
meno delle mie forze. Non fidandomi, però,
della loro acerba esperienza, ...*

Adacta Risponde



Voto plurimo: come detenere il controllo di una Spa con il minimo investimento

DI SILVIA IROHE

Sono un imprenditore di successo, desideroso di introdurre i miei figli all'interno della compagine societaria, affinché possano formarsi, sotto la mia guida, in prospettiva del futuro passaggio generazionale ai vertici della Spa, al venir meno delle mie forze. Non fidandomi, però, della loro acerba esperienza, vorrei, da un lato, mantenere il controllo della società e, dall'altro, beneficiare gli stessi della quasi totalità delle azioni e dei connessi diritti patrimoniali. Come posso fare?

In simili circostanze, la conservazione della continuità gestionale è garantita per il tramite della categoria delle azioni a voto plurimo, introdotta, nell'ambito della disciplina delle società non quotate, dal cd. decreto competitività. Se la riforma del 2003 aveva già inciso, in *minus*, sull'ormai scricchiolante principio *one share-one vote*, imperniato sulla rigida correlazione tra rischio e "peso" nell'assunzione delle decisioni sociali, con il 2014 si registra invece una netta apertura a meccanismi di rafforzamento -in *maius*, dunque- del diritto di voto in assemblea. Essi, si noti, stando alla formulazione letterale del relativo comma, non risultano soggiacere alle limitazioni imposte alle vicine azioni senza voto, a voto soggetto a condizioni non meramente potestative o limitato a determinati argomenti (ex art. 2351, 2 co., c.c., "il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale").

Ad ogni azione a voto plurimo è possibile attribuire fino ad un massimo di tre voti, con opzione per il frazionamento (ad es.: 1,5 voti) o per una modulazione similare alle suelencate azioni. Inoltre, nonostante qualche tentennamento in dottrina, alla luce del principio di atipicità della partecipazione azionaria, non risulta più necessaria la presenza di partecipazioni dotate di contenuti corrispondenti a quelli tipizzati dal legislatore, sicché sarà possibile prevedere la combinazione di azioni aventi differenti profili di specialità, sia dal punto di vista patrimoniale che amministrativo. Infatti, espresso divieto si rinviene solo in ordine al cumulo tra voto plurimo e le "gemelle" azioni a voto maggiorato, attive nel mero ambito delle società quotate e improntate a logiche premiali per costanza nell'investimento.

In definitiva, pare possibile garantire al socio storico, ora espressione di una minoranza assai esigua su carta, il controllo in sede assembleare per mezzo finanche del 13% del capitale sociale della Spa, assegnando allo stesso il numero massimo di voti per ciascuna azione e, al contempo, privando del voto la restante parte della nuova compagine sociale.

La modifica statutaria necessaria per l'introduzione di questa speciale categoria richiederà le maggioranze previste in tema di assemblea straordinaria, facendo parallelamente sorgere il diritto di recesso in capo agli azionisti di contrario avviso.

Per altro, l'impiego del nuovo strumento potrà risultare utile anche al titolare dell'impresa familiare che, decisi a stilare un testamento, pur volendo suddividere tra i figli in parti uguali la propria partecipazione, voglia assicurare facile gestione a quello fra essi che in concreto, egli già sa, si interesserà dell'attività.

Il potenziamento del diritto di voto, poi, potrà essere funzionale alla realizzazione di ulteriori interessi meritevoli: uno fra tanti, all'interno di processi di riorganizzazione/fusione, la graduazione dell'influenza delle imprese interessate, a prescindere dai rapporti patrimoniali fra esse.

s.irone@adacta.it

Domenica 14 Febbraio 2016
© RIPRODUZIONE RISERVATA